

Misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Misure generali



1. Scopo

Lo scopo della presente procedura è definire le misure generali di prevenzione e protezione

2. Campo di applicazione

Tutte le attività lavorative

3. Documenti di riferimento

- UNI ISO 45001:2018
- DVR
- Specifica DPI

4. Descrizione

Politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

LA NS AZIENDA COSIDERA COME PRIMARIA LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. PRIMA DI OGNI ALTRA NECESSITA', SIA ESSA PRODUTTIVA CHE DI QUALITA' LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO !

La ns azienda ritiene che la Salute e la Sicurezza dei dipendenti e dei terzi interessati, oltre al rispetto dell'ambiente siano di primaria importanza, come specificatamente evidenziato nel codice etico dell'Azienda.

Consapevole della centralità del tema Sicurezza e Salute dei Lavoratori e del tema Rispetto dell'Ambiente nello svolgimento di tutte le attività di competenza, si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda. A tal fine, garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche necessarie a tradurre questo impegno in un concreto obiettivo strategico, trasversale e aggiuntivo rispetto alle finalità generali dell'azienda. Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell'azienda e si impegna a:

- **tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro** gestendo le proprie attività con l'**obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali**
- **prevenire l'inquinamento, mediante la minimizzazione degli impatti ambientali e la selezione di materiali e risorse volti a garantire il miglior compromesso fra funzionalità, costi, benefici ed impatto ambientale**
- **rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti applicabili in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, e ci si attenga ai requisiti sottoscritti e agli standard aziendali individuati;**
- **perseguire il continuo miglioramento delle performance in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori ed in materia di ambiente e prevenzione dell'inquinamento** all'interno delle sedi anche attraverso iniziative volte alla promozione della salute e della coscienza ambientale;

Ciò:

- ✓ considerando fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza e dell'ambiente come contenuti essenziali e provvedendo affinché tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, per assumersi le loro responsabilità in materia di SSL e di prevenzione degli impatti ambientali;
- ✓ instaurando e mantenendo attivo un dialogo improntato alla collaborazione con: la società civile, gli enti locali, le associazioni di categoria, le autorità di controllo e con qualunque altra parte interessata, al fine

di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori ed in materia di rispetto dell'ambiente;

- ✓ facendo partecipare tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, amministrativi, operatori, ecc.), secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza ed ambiente assegnati affinché:
- ✓ si progettino e implementino i processi produttivi e le attività con criteri in grado di prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e della popolazione, prevenire l'inquinamento e/o ridurre gli impatti ambientali, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato, compatibilmente con il regolare esercizio degli asset;
- ✓ l'informazione sui rischi aziendali in materia di sicurezza ed ambiente sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
- ✓ si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
- ✓ siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti.

La presente politica viene comunicata a tutti coloro che lavorando sotto il controllo dell'organizzazione allo scopo di rendere ognuno consapevole dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di rispetto dell'ambiente, e sarà riesaminata periodicamente in occasione dei Riesami della Direzione, al fine di assicurarsi che rimanga pertinente ed adeguata all'organizzazione.

NORME DI COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI

NORME DI COMPORTAMENTO

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendio o non, gli interventi devono tendere a intercettare la perdita e a salvaguardare persone e cose.
In caso di fuga di gas non incendiato
-curare che nessuno si avvicini al punto di fuga
-chiusure la valvola di servizio gas sul serbatoio
-interrompere l'utilizzazione
-chiedere l'intervento urgente di personale qualificato
In caso di fuga incontrollabile chiamare i Vigili del Fuoco
In caso di incendio
-allontanare le persone

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ATTIVITA' CONSENTITE AL SOLO PERSONALE QUALIFICATO E AUTORIZZATO



LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E' RISERVATO AL SOLO PERSONALE
QUALIFICATO ED AUTORIZZATO

DIVIETO DI FUMARE



**VIETATO
FUMARE**



**VIETATO
FUMARE**

Su tutti i luoghi di lavoro è fatto espresso
DIVIETO DI FUMARE

IL DIVIETO SI ESTENDE ANCHE ALLE SIGARETTE ELETTRONICHE

DIVIETO DI UTILIZZO TELEFONI CELLULARI



**VIETATO L'USO
DEL TELEFONO
CELLULARE**



**DURANTE IL LAVORO E'
VIETATO L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI**

**A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA MANSIONE AFFIDATA, E' FATTO
DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI DURANTE L'ORARIO DI LAVORO**

PREVENZIONE ACCESSI NON AUTORIZZATI ALLE AREE DI LAVORO



**AL FINE DI EVITARE PERICOLOSI ACCESSI ALLE AREE DI LAVORO DA PARTE DI PERSONE
NON AUTORIZZATE
LE STESSE DEVONO ESSERE RESE NON ACCESSIBILI A TERZI MEDIANTE PRESIDIO DEGLI
ACCESSI E AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO
PREVIA PREA IN CARICO DEI VISITATORI DA PARTE DI UN RESPONSABILE**

**GESTIONE E SEGNALAZIONE DI ANOMALIE E SITUAZIONI POTENZIALMENTE
PERICOLOSE**



(estratto D.lgs 81/2008) Obblighi dei lavoratori : 1. Ogni lavoratore deve segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

In caso di anomalie, situazioni non ordinarie, deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di potenziale pericolo di cui si venga a conoscenza, Ogni lavoratore, nello svolgimento delle proprie attività è tenuto a :



Non fare nulla per cui non si è qualificati e autorizzati

Non avventurarsi in cose che non si conoscono, potremmo ignorare i pericoli e mettere a rischio la nostra sicurezza e quella dei ns colleghi

è vietato operare con impianti, macchine, attrezzature, dispositivi non correttamente funzionanti

→ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

→ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori



Avvisare immediatamente il personale presente sull'area di lavoro dell'anomalia riscontrata al fine di evitare che altri vengano esposti alla situazione di pericolo

Segnalare immediatamente l'anomalia al proprio superiore (Preposto, Responsabile competente per l'area in cui opera (Preposto, Capo Squadra, Capo Turno, Responsabile di Reparto, ecc.) fornendo tutte le informazioni per la corretta rilevazione dell'evento e **attendere istruzioni e l'intervento di personale qualificato e autorizzato**

Presidiare l'elemento con anomalie fino alla presa in carico da parte del superiore

qualora l'anomalia non sia di immediata risoluzione, il lavoratore insieme al preposto dovranno segnalare mediante rapporto di anomalia, la stessa al Responsabile del Settore, alla Manutenzione e pc al RLS e al SPP



in caso di urgenza, adoperarsi direttamente, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, avendo cura di non esporre se stesso a condizioni di pericolo

in caso di infortunio, attivare la procedura di primo soccorso,

- allertare immediatamente il Dirigente Competente del Settore
- disporre i provvedimenti immediati da attuare per la messa in sicurezza della situazione rilevata
- effettuare una prima indagine sulle cause e modalità dell'evento, con l'ausilio degli eventuali testimoni, attuare le prime e opportune disposizioni volte a evitare la possibilità di ripetersi di episodi analoghi
- compilare in ogni sua parte il modulo **Segnalazione Anomalia RdA**



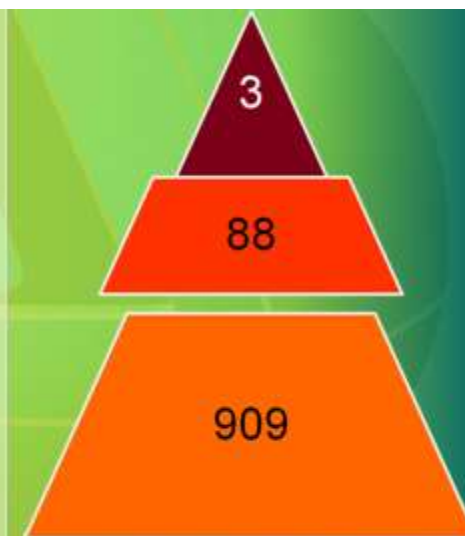
**Il miglioramento continuo della sicurezza è una sfida in cui crediamo fermamente .
Consapevoli che molto è da fare,
passo dopo passo cerchiamo di metterci
tutto il ns impegno**



Aiutaci anche tu !! Lavora in sicurezza

Natura probabilistica del rischio: i "quasi incidenti"
Diverse ricerche hanno rilevato che su 1000 anomalie attinenti a rischi di infortunio, mediamente:

- 3 (0,3%) sono **infortuni**
- 88 (8,8%) sono **infortuni lievi** (immediatamente risolvibili)
- 909 (90,9%) sono **"quasi incidenti"** cioè eventi che non producono un danno ma che hanno il potenziale di produrlo.



Segnala eventuali problemi

- al tuo preposto,

- alla manutenzione
- al SPP, al RLS
- alla Direzione

SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MISURE DI SICUREZZA



Misure di controllo a cura dei lavoratori

Periodicità : tutti i giorni lavorativi

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto** le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, **dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Misure di Controllo a cura dei preposti

i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono

- a) **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;**
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio** in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Misure di Controllo a cura dei dirigenti

I dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli

- art. 19 obblighi del preposto
- art. 20 obblighi dei lavoratori
- art. 22 obblighi dei progettisti
- art. 23 obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- art. 24 obblighi degli installatori
- art. 25 obblighi del medico competente

In caso di responsabilità personali relative alle anomalie segnalate, chiedono avvio azioni disciplinari in accordo al CCNL. Si accerta del ripristino delle condizioni di sicurezza

Misure di Controllo a cura del datore di lavoro

Il datore di lavoro effettua la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Il datore di lavoro attraverso il Delegato per la sicurezza, deve:

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli

art. 19 obblighi del preposto

art. 20 obblighi dei lavoratori

art. 22 obblighi dei progettisti

art. 23 obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

art. 24 obblighi degli installatori

art. 25 obblighi del medico competente

In caso di responsabilità personali relative alle anomalie segnalate, dispone avvio azioni disciplinari in accordo al CCNL. Si accerta del ripristino delle condizioni di sicurezza

Misure di Controllo a cura del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro ed opera sulla base delle informazioni da questo ricevute e sulla base di quanto evidenziato nel corso dei sopralluoghi periodici presso gli ambienti di lavoro concordati con il datore di lavoro.

A seguito di sopralluoghi periodici suoi luoghi di lavoro, l'RSPP, qualora dovesse riscontrare delle anomalie nelle misure preventive e protettive provvede a relazionare in merito al datore di lavoro.

Misure di Controllo a cura del medico competente

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

MISURE DI CONTROLLO SULLE FONITURE INTERFERENTI A CURA DEI Dirigenti, preposti incaricati

Si premette la necessità di concludere con esito favorevole le attività di qualifica preliminare e di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell'art.26 del D.lgs 81/2008 prima di autorizzare qualsiasi fornitore ad accedere alle ns strutture.

In caso di forniture con presenza di rischio di interferenza, i preposti e i dirigenti incaricati sono tenuti alla vigilanza del rispetto delle misure di sicurezza durante l'erogazione della fornitura.

SORVEGLIANZA SANITARIA



D.lgs 81/2008 Art 41

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai **sessanta giorni** continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), **e-bis) e e-ter)** sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell' **ALLEGATO 3A** e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti GIUDIZI RELATIVI ALLA MANSIONE SPECIFICA:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.



6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 **il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.**

Il giudizio di idoneità dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

9. Avverso i giudizi del medico competente, **ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva**, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il MC

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Il MC partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Qualora vi sia rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici (III e IV gruppo), il DDL istituisce ed aggiorna per il tramite del MC, il registro di esposizione ad agenti pericolosi. Il registro può essere visionato anche dal RSPP e dai rappresentanti per la sicurezza.

Copia di tale registro è trasmesso all'organo di vigilanza competente per territorio.

Si evidenzia che è un **obbligo dei lavoratori** sottoporsi alla sorveglianza sanitaria

Art. 20 "obblighi dei lavoratori, comma 2 - I lavoratori devono in particolare:

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Si evidenzia altresì che ai sensi dell'art 18 del Dlgs 81/2008 **è responsabilità del datore di lavoro/dei dirigenti**

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.



A tal fine l'ufficio del Personale ha la responsabilità di inviare al MC i dati occupazionali relativi al personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria e ad inviare il personale per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge. In particolare gestisce uno **scadenzario delle visite mediche periodiche al fine di garantire che sia inviato, per tempo, al MC l'elenco effettivo dei soggetti; che i soggetti siano avvisati e siano disponibili e pronti per l'accertamento. Eventuali assenze devono risultare giustificate e danno luogo ad accertamenti fuori calendario nel più breve tempo possibile.**

PROVVEDIMENTI IN CASO DI PRESCRIZIONI / LIMITAZIONI ALL'IDONEITÀ

Nel caso in cui il medico esprima delle limitazioni/prescrizioni al giudizio di idoneità, occorre assicurarsi che gli stessi sia correttamente presi in carico dai lavoratori sia attivata la giusta vigilanza sul corretto rispettarli.

A tal fine a valle delle attività di sorveglianza sanitaria, eventuali giudizi di idoneità con prescrizioni /limitazioni vengono posti all'attenzione anche dei dirigenti/preposti del settore ove opera il lavoratore al fine della loro corretta presa in carico. Ad attestazione del corretto passaggio di consegne, tali giudizi di idoneità, vengono sottoscritti per presa in carico anche dai dirigenti/preposti del settore ove opera il lavoratore al fine della loro corretta presa in carico